TESTO UNICO GLI INTERVENTI NEI TERRITORI DELLA CAMPANIA, BASILICATA, PUGLIA E CALABRIA COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL NOVEMBRE 1980, DEL FEBBRAIO 1981 E DEL MARZO 1982

Art. 96

Disposizioni particolari in materia di edilizia residenziale

Art. 5, c. 8, D.L. n. 474/87, conv. con mod. L. n. 12/1988 1. Le disposizioni in cui all'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 513, non si applicano ai finanziamenti localizzati nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1, relativi agli interventi in corso o comunque non ancora collaudati alla data del sisma. L'onere relativo e' a carico, e nei limiti, delle disponibilita' giacenti presso la sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti. Eventuali esborsi gia' effettuati da parte dei destinatari dei finanziamenti in virtu' della presente norma saranno valutati a titolo di anticipazioni sulle future rate di ammortamento.

Versione in vigore dal 27 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982
Estremi	Decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-gli-interventi-nei-territori-della-campania-basilicata/art-96-disposizioni-particolari-in-materia-di-edilizia-residenziale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it